

LEGGE REGIONALE

"Integrazione dell'art. 2 della Legge Regionale 21.7.78, N.33"

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Integrazione dell'art. 2 della L.R. 21/7/78, n.33".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

L'art. 2 della L.R. 21/7/78, n. 33, viene integrato
dal seguente comma:

"Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione!"

ART. 2

La presente legge ha effetto retroattivo a decorrere dalla data d'entrata in vigore della succitata legge regionale n. 33 del 21/7/78.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.f. Fitto

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 26 aprile 1979,
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.f. Fitto**